

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

XI legislatura

N. 2

15 aprile 2020

## PROGETTO DI REGOLAMENTO

D'INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA PICCININI

**MODIFICHE AGLI ARTT. 14, 28 E 64 DEL REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA (DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 28 NOVEMBRE 2007, N. 143) - INTRODUZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI REGIONALI AI LAVORI ASSEMBLEARI IN MODALITÀ TELEMATICA**

Oggetto assembleare n. 287

## Relazione

Questo progetto di regolamento - che riprende una proposta avanzata, la 7182, durante la precedente legislatura, nel 2018, da parte di Consiglieri del Gruppo assembleare M5S - si propone di adeguare la partecipazione dei consiglieri regionali ai lavori delle Commissioni assembleari e ai lavori d'Aula in modalità telematica senza alcuna differenza dalla presenza fisica, ma limitatamente (ed in ciò presenta un'innovazione rispetto al progetto del 2018) nei casi in cui quest'ultima non sia possibile a fronte di oggettivi ed eccezionali impedimenti.

Resta infatti indubbio il valore fondamentale del confronto diretto e fisico nell'esercizio delle attività proprie dei lavori d'Aula e di Commissione. Tuttavia, come dimostrato anche dalle vicende in corso, è necessario tenere conto delle possibilità disponibili oggi sul piano tecnologico per consentire, a fronte di oggettivi impedimenti, la presenza attraverso modalità telematiche.

La proposta a di Regolamento rinvia la puntuale definizione delle cause di impedimento a criteri stabiliti dall'Ufficio di Presidenza, indicando comunque come motivi le condizioni individuali certificate di disabilità, gravidanza o maternità, o di assistenza a familiari in certificato stato di bisogno, ovvero le condizioni generali o territoriali di particolare complessità e gravità come da comunicazioni delle autorità competenti in ordine a criticità tali da determinare reali condizioni di pericolo per gli spostamenti fisici quali anche quelle meteo-climatiche, ambientali, sanitari.

È appena il caso di ricordare come dalle dorsali in fibra ottica (con 200-400 Gbps per ogni canale ottico) alle reti 4G, esistano ormai gli strumenti che hanno reso possibile modalità partecipative impensabili fino a pochi anni fa.

Le pubbliche amministrazioni, già da anni, utilizzano modalità telematiche per adempiere a molteplici funzionalità, conseguendo risparmi di spesa e miglioramenti di efficienza, ed a queste esperienze è possibile attingere nell'introdurre questa importante innovazione per l'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna, probabilmente prima tra le assemblee elettive.

La proposta di regolamento è articolata nel modo che segue.

L'articolo 1 prevede la possibilità di partecipazione in modalità telematica ai lavori delle commissioni esclusivamente nei casi in cui la presenza fisica non sia possibile a fronte di oggettivi

ed eccezionali impedimenti, individuati sulla base di criteri definiti dall'Ufficio di Presidenza.

L'articolo 2 prevede la possibilità di partecipazione in modalità telematica ai lavori dell'Assemblea esclusivamente nei casi in cui quest'ultima non sia possibile a fronte di oggettivi ed eccezionali impedimenti, individuati sulla base di criteri definiti dall'Ufficio di Presidenza.

L'articolo 3 demanda ad un apposito atto tecnico, dell'Ufficio

di Presidenza dell'Assemblea Legislativa, le modalità attuativa del diritto dei consiglieri regionali a partecipare in modalità telematica ai lavori assembleari, sia delle Commissioni, sia dell'Aula, senza alcuna differenza con la presenza fisica nella sede dell'Assemblea Legislativa esclusivamente nei casi in cui quest'ultima non sia possibile a fronte di oggettivi ed eccezionali impedimenti, individuati sulla base di criteri definiti dall'Ufficio di Presidenza.

---

## PROGETTO DI REGOLAMENTO

### Articolo 1

#### *Modifiche all'art. 28 (Validità delle sedute e delle decisioni delle commissioni assembleari)*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 28 del Regolamento interno è aggiunto il seguente comma 4:

“4. La partecipazione dei consiglieri regionali alle sedute di commissione è consentita anche in modalità telematica, senza alcuna differenza dalla presenza fisica, ma esclusivamente nei casi in cui quest'ultima non sia possibile a fronte di oggettivi ed eccezionali impedimenti, individuati sulla base di criteri definiti dall'Ufficio di Presidenza con l'atto di indirizzo di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k bis). A tale fine costituiscono motivo di impedimento:

- condizioni individuali certificate di disabilità, gravidanza o maternità, o di assistenza a familiari in certificato stato di bisogno;
- condizioni generali o territoriali di particolare complessità e gravità come da comunicazioni delle autorità competenti in ordine a criticità tali da determinare reali condizioni di pericolo per gli spostamenti fisici quali anche quelle meteo-climatiche, ambientali, sanitarie.”.

### Articolo 2

#### *Modifiche all'art. 64 (Sedute assembleari e presenza dei consiglieri regionali)*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 64 del Regolamento interno è aggiunto il seguente comma 5:

“5. La partecipazione dei consiglieri regionali alle sedute dell'Assemblea è consentita, senza alcuna differenza dalla partecipazione fisica, in modalità telematica, secondo le prescrizioni tecniche stabilite nell'apposito atto di indirizzo tecnico dell'Ufficio di Presidenza di cui all'art. 14 lettera k bis).”.

“5. La partecipazione dei consiglieri regionali alle sedute dell'Assemblea è consentita anche in modalità telematica, senza alcuna differenza dalla presenza fisica fermo restando quanto previsto al comma 6, ma esclusivamente nei casi in cui quest'ultima non sia possibile a fronte di oggettivi ed eccezionali impedimenti, individuati sulla base di criteri definiti dall'Ufficio di Presidenza con l'atto di indirizzo di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k bis). A tale fine costituiscono motivo di impedimento:

- condizioni individuali certificate di disabilità, gravidanza o maternità, o di assistenza a familiari in certificato stato di bisogno;
- condizioni generali o territoriali di particolare complessità e gravità come da comunicazioni delle autorità competenti in ordine a criticità tali da determinare reali condizioni di pericolo per gli spostamenti fisici quali anche quelle meteo-climatiche, ambientali, sanitarie.”.

6. L'atto dell'Ufficio di Presidenza di cui all'articolo 14, comma 1, lettera k bis) può definire limiti specifici alla partecipazione dei consiglieri regionali alle sedute dell'Assemblea in modalità telematica nei casi di voti espressi a scrutinio segreto, per i quali deve essere assicurata l'assoluta riservatezza della sua espressione.”.

### Articolo 3

#### *Modifiche all'art. 14 (Attribuzioni e funzionamento dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa)*

1. Al comma 1 dell'art. 14 del Regolamento interno dopo la lettera k) è aggiunta la seguente lettera k bis):

“k bis) delibera l'apposito atto di indirizzo tecnico che consenta e regoli la partecipazione in modalità telematica dei consiglieri regionali ai lavori delle commissioni assembleari e ai lavori dell'Assemblea precisando i criteri per l'individuazione degli oggettivi ed eccezionali impedimenti della presenza dei Consiglieri ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni assembleari nonché gli ulteriori limiti di cui all'articolo 64, comma 6;”.